



Comune di Polcenigo

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2019
N. 15 del Reg. Delibere

OGGETTO: ACQUISIZIONE QUOTE LSM SRL DI SACILE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E DEI SERVIZI DI SEGNALETICA E MOBILITÀ

L'anno 2019 , il giorno 16 del mese di Aprile alle ore 19:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Dott. Della Toffola Mario	Sindaco	Presente
Dott. Del Fiol Antonio	Vice Sindaco	Presente
Quaia Oliva	Consigliere	Presente
Parisi Gennaro	Consigliere	Presente
Pegoraro Fabio	Consigliere	Presente
Zanolin Anna	Consigliere	Assente
Dorigo Karen	Consigliere	Presente
Bosser Mariarosa	Consigliere	Presente
Zanolin Donatella	Consigliere	Presente
Rigo Sergio	Consigliere	Presente
Viel Fabio	Consigliere	Presente
Gottardo Diego	Consigliere	Presente
Bravin Ezio	Consigliere	Assente
Rossitto Daniela	Consigliere	Presente
Della Valentina Martina	Consigliere	Presente
Del Puppo Giulia	Consigliere	Presente
Venier Fabrizio	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Federico Varutti.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Toffola Dott. Mario nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ACQUISIZIONE QUOTE LSM SRL DI SACILE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E DEI SERVIZI DI SEGNALETICA E MOBILITÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale, la discussione del seguente punto, inizia alle ore 19.40.

CONSIDERATO che si rende opportuno procedere all'affidamento, anche con incarico all'esterno rispetto alla dotazione organica in essere, dei servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e dei servizi di segnaletica e mobilità urbana;

DATO ATTO che le forme di gestione dei servizi di cui trattasi previste dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:

- a) Affidamento diretto del servizio a società pubblica "in house providing" (qualora vi siano i requisiti);
- b) Affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto");
- c) Affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica;
- d) Gestione in proprio.

CONSIDERATO: che questo Comune ritiene opportuno attivare – a partire indicativamente dal momento di perfezionamento degli atti e fino alla data indicata – i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e dei servizi di segnaletica e mobilità urbana mediante la modalità "in house providing", e a tal fine acquisire la partecipazione nella società "LSM SRL" con sede a Sacile, per le motivazioni espresse nella presente delibera e nei relativi allegati;

RILEVATO: che la norma principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il **decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175** recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare:

- **l'articolo 2** recante "**Definizioni**", il quale prevede che ai fini del medesimo decreto si intendono per:

"controllo" : la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

"controllo analogo" : la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

"controllo analogo congiunto" : la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

“partecipazione” : la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

“servizi di interesse generale” : le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

“servizi di interesse economico generale” : i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

“società” : gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;

“società a controllo pubblico” : le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;

“società a partecipazione pubblica” : le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

“società in house” : le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

- **l’articolo 3** recante **“Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica”**, comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;
- **l’articolo 4** recante **“Finalità” perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti:
 - Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.
- **l’articolo 5** recante **“Oneri di motivazione analitica”**, il quale prevede:
 - **al comma 1** che ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
 - **al comma 2** che l’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento

finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;

- **al comma 3** che l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- **l'articolo 7** recante “**Costituzione di società a partecipazione pubblica**”, il quale prevede:
 - **al comma 1** che in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale;
 - **al comma 2** che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;
- **l'articolo 8** recante “**Acquisto di partecipazioni in società già costituite**”, il quale prevede, al **comma 1**, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

RILEVATO:

- che con nota del 03 ottobre 2018 questo Comune ha comunicato a “LSM SRL” l'intenzione di valutare l'opportunità di acquistare quote della medesima società, allo scopo di un conseguente affidamento diretto del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e dei servizi di segnaletica e mobilità urbana;
- che il Consiglio Comunale del Comune di Sacile del 19 dicembre 2018 deliberava di autorizzare il Sindaco pro tempore a cedere quote della società LSM SRL ai Comuni di Polcenigo e di Brugnera nella misura massima del 10% del capitale sociale della società;
- che il Comune di Polcenigo con propria nota a firma del Sindaco del 04 gennaio 2019 esprimeva la propria volontà di procedere all'acquisto della quota societaria di LSM nella misura dell'1% del capitale sociale per una spesa complessiva di Euro 3.000,00;
. che il Comune di Sacile con propria nota dichiarava il proprio “nulla -osta” a tale cessione di quote;

RAVVISATO l'acquisto dell'1% del capitale sociale congruo alle finalità perseguite tenuto conto:

- delle dimensioni dell'unico comune socio in “LSM SRL”;
- dei servizi espletati dal comune socio tramite la società;
- delle dimensioni dei servizi pubblici da svolgere nel territorio comunale;
- della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota minoritaria;
- del costo necessario all'acquisizione.

ACQUISITA la relazione allegata sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che reca tutte le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società “LSM SRL” da parte del comune di Polcenigo, redatta ai sensi del sopracitato articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

RITENUTO pertanto opportuno, conforme alla normativa vigente e corrispondente al pubblico interesse, aderire al capitale di “LSM SRL” di Pordenone, ed a tal fine procedere alla acquisizione di quota pari all'1% del capitale sociale, per una spesa complessiva di euro 3.000,00 ;

CONSIDERATO che si ritiene di affidare in modo diretto i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e dei servizi di segnaletica e mobilità urbana alla società in house “LSM SRL”

di Sacile, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente, ed in particolare, delle seguenti norme, come di seguito illustrate:

- il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. ;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
- le linee guida n. 7 ANAC ;

VISTO il già richiamato D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare:

• **l'articolo 16** recante “**Società in house**”, che prevede:

- **al comma 1** che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- **al comma 2** che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - a) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - b) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341 – bis, primo comma, del codice civile;
- **al comma 3** che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

• **l'articolo 26** recante “**Altre disposizioni transitorie**”, il quale prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo (e che la società LSM sr ha già provveduto a tale incombenza adeguando il proprio Statuto alle previsioni del TUSP)

VISTO inoltre il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (c.d. **Codice degli appalti**), ed in particolare:

• **l'articolo 5** recante “**Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico**” il quale prevede:

- al comma 1 che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- al comma 2 che un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;
- **l'articolo 192** recante “**Regime speciale degli affidamenti in house**” il quale prevede:
 - **al comma 1** che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al sopraccitato articolo 5; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
 - **al comma 2** che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

VISTE altresì le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016” approvate dall'ANAC con determinazione n. 235 del 15.02.2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice, ed in particolare:

- **l'articolo 3** recante “**Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco**”, il quale prevede che sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e degli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house;

- **l'articolo 4** recante “**Presentazione della domanda**” il quale prevede che la domanda di iscrizione è presentata dalle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente, in modalità telematica accedendo al sito web dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on line;

- **l'articolo 5** recante “**Avvio del procedimento**”, il quale prevede che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice, a prescindere pertanto dall'effettiva accoglienza;

- **l'articolo 6** recante “**La verifica dei requisiti** di cui all'art. 5 del Codice e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”, il quale prevede:

- **al comma 6.1** che l'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice e degli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente;

- **al comma 6.2** che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

- **al comma 6.3** che ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;

- **al comma 6.4** che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge;

- **al comma 6.5** che l'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house;

- **l'articolo 9** recante “**Entrata in vigore**”, il quale prevede:

- **al comma 9.1** che le linee guida entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2017);

- **al comma 9.2** che a partire da 90 giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida è possibile presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco, e a far data da tale momento la

presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house;

- **al comma 9.3** che fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del Codice;

VISTO ulteriormente il **D.Lgs. 18/10/2012 n. 179** recante “**Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese**”, ed in particolare l'**articolo 34** recante “**Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni**”, il quale prevede al **comma 20** che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RILEVATO che pertanto, all'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e dei servizi di segnaletica e mobilità urbana alla propria società in house sono i seguenti:

1. assenza di partecipazione di capitali privati nella società;
2. lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
3. esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
4. oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
5. valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
6. affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e i servizi di mobilità alla propria società in house “LSM SRL”, così come dettagliatamente illustrato nella relazione “ex articolo 34” allegata sub B alla presente delibera, e di seguito sintetizzato:

1. Con riferimento ai capitali privati, si veda l’art. 5 dello statuto della società, il quale afferma espressamente l’impossibilità di capitale privato;
2. Con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune, si veda l’articolo 4 dello statuto della società recante “Oggetto sociale”, il quale afferma che la società “LSM SRL” tra i servizi offerti annovera la manutenzione di strade, di cigli stradali ed aree verdi e la gestione della segnaletica e della viabilità e che costituiscono alcuni dei servizi fondamentali compresi nelle finalità istituzionali del Comune;
3. Con riferimento al controllo analogo si vedano i seguenti atti, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di quote detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:
 - l’articolo 18 dello statuto recante “Diritti di controllo degli enti pubblici locali soci, sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati”, il quale prevede che gli enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall’ordinamento comunitario e della normativa nazionale, specificandone le modalità;
 - la convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali.
4. Con riferimento alla percentuale di fatturato si veda in particolare la dichiarazione trasmessa da “LSM SRL” ed acquisita al protocollo comunale n. 1836 del 12.02.2019;
5. Con riferimento alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, si veda il già richiamato schema redatto ex articolo 34, comma 20, del D.Lgs. 18 ottobre 2012 n. 179, allegato sub B alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, che viene pubblicata sul sito internet del Comune così come prescritto dalla norma richiamata.

RILEVATO:

- che “LSM SRL”, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l’attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;
- che detta società persegue l’obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell’ambito di una mission volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative ai servizi sul territorio;
- che la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici succitate tramite “LSM SRL” risultano migliorative, sia sotto il profilo economico sia della qualità, rispetto a quelle di attuale svolgimento dei servizi pubblici nel territorio comunale;

- che la società, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione dei succitati servizi pubblici dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme vigenti;
- che la società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per la gestione dei servizi, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;
- che la gestione in house si configura come la più opportuna anche in considerazione delle peculiarità dei servizi oggetto di affidamento, a garanzia di una continuità ed omogeneità degli stessi, data anche l'evidente importanza strategica e l'interesse a garantire il benessere dei cittadini e la conservazione del territorio.

RITENUTO pertanto che l'affidamento a "LSM SRL" rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23/12/2013 n. 145, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 21/02/2014, n. 9 secondo cui "gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18/10/2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012 n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio";

CONSIDERATO che ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto si rende necessario approvare una serie di atti, fra cui i seguenti:

- Lo **statuto** di "LSM SRL", e a tal fine si rileva che lo stesso è stato adeguato alle previsioni di cui al D.Lgs. 175/2016 (con atto di data 06/02/2017 rep. n. 67022/30302 notaio Gaspare Gerardi di Pordenone);
- 1. La "**Convenzione** per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", allegata sub D) alla presente delibera;
- 2. Lo schema **contratto di servizio** tra il Comune di Polcenigo e "LSM SRL" per l'affidamento dei servizi .

PRESO ATTO che "LSM SRL", come peraltro risultante dalla dichiarazione della società acquisita al prot. comunale n. 1836 del 12.02.2019:

- nel triennio 2015/2016/2017 ha conseguito un fatturato medio superiore al 500.000 euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

CONSIDERATO che si ritiene opportuno stabilire quale termine di durata dell'affidamento l'anno 2023, in quanto tale scadenza è funzionale ad una corretta programmazione pluriennale della gestione dei servizi, che necessitano di investimenti;

VALUTATO pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire una partecipazione nella società "LSM SRL" ed affidare in house alla medesima società i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e di gestione della segnaletica e

viabilità, a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle quote e della stipula degli atti necessari;

VISTO l'articolo 42 recante "Attribuzioni dei consigli", comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il consiglio ha competenza relativamente all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

PRESO ATTO:

- che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per sette giorni consecutivi;
- che entro la scadenza fissata, non risultano pervenute osservazioni.

ACQUISITO il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile, allegato alla presente delibera;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica e finanziaria ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Udita la relazione del Vice Sindaco;

Uditi i vari interventi dei Consiglieri che chiedono delucidazioni e approfondimenti (cons. Della Valentina, cons. Gottardo e cons. Venier.) e le risposte del Sindaco e del Vice Sindaco;

Richiamata la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti.

Con votazione palese ed avente seguente risultato: favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 5 (Gottardo, Del Puppo, Della Valentina, Rossitto, Venier) su n. 15 consiglieri presenti e votanti;

Delibera

1. **di richiamare** integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** l'adesione al capitale di "LSM SRL" con sede a Sacile, attraverso l'acquisizione di una quota pari all'1% del capitale sociale per una spesa complessiva di Euro 3.000,00;
3. **di affidare** in modo diretto i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e i servizi di segnaletica e gestione della viabilità alla propria società in house "LSM SRL" con sede a Sacile;
4. **di stabilire** che l'affidamento dei servizi avverrà a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione della quota e della stipula degli atti necessari e pertanto indicativamente dal 20 aprile 2019 al 31 dicembre 2023;
5. **di stabilire** che lo svolgimento del servizio avverrà con le modalità di cui allo schema di contratto di servizio di cui in allegato;
6. **di approvare** i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - a) La relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni

analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "LSM SRL" da parte del comune di Polcenigo (All. sub A);

- b) La relazione tecnico economica per l'espletamento dei servizi pubblici di gestione e manutenzione del verde urbano e dei servizi di segnaletica e gestione della mobilità ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.Lgs. 179/2012 (All. sub B), che dimostra l'efficienza e l'economicità della gestione a mezzo di "LSM SRL" e la conformità al diritto comunitario e nazionale;
 - c) Il vigente statuto di "LSM SRL" (All. sub C);
 - d) La "convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i comuni soci di "LSM SRL" (All. sub D);
 - e) Lo schema del contratto di servizio(All. sub E).
7. **di prendere** atto del parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile, allegato sub F alla presente delibera;
8. **di dare atto:**
- Che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per sette giorni consecutivi;
9. **di dare mandato** ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti;
10. **di disporre** le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti trasmissioni:
- alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Friuli Venezia Giulia;
 - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
 - all'Osservatorio per i servizi locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'indirizzo "osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it";
 - all'ANAC, per adempimenti di cui alle linee guida 7.

Con successiva votazione resa per alzata di mano: con n. 10 voti favorevoli, n. 5 contrari (Gottardo, Venier, Del Puppo, Rossitto, Della Valentina) e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 15:

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

Il Consiglio si conclude alle ore 20.55.



Comune di Polcenigo

Provincia di Pordenone

Servizio Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *ACQUISIZIONE QUOTE LSM SRL DI SACILE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E DEI SERVIZI DI SEGNALETICA E MOBILITÀ*

N. del. 2019/13

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Polcenigo, li 09 aprile 2019

Il Responsabile
DOTT. FEDERICO VARUTTI



Comune di Polcenigo

Provincia di Pordenone

Servizio Affari Generali

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ACQUISIZIONE QUOTE LSM SRL DI
SACILE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI GESTIONE
E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E DEI
SERVIZI DI SEGNALETICA E MOBILITÀ**

N. del. 2019/13

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Polcenigo, li 09 aprile 2019

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SARA PIGAT

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Della Toffola Dott. Mario

Il Segretario Comunale
Varutti dott. Federico

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 17/04/2019 al 02/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Polcenigo, li 17/04/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Elisa Bravin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/04/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'esecutività
dott. Federico Varutti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VARUTTI FEDERICO
CODICE FISCALE: VRTFRC55M24D085Y
DATA FIRMA: 17/04/2019 12:09:21
IMPRONTA: 0BECBA7EB1CFDE387FD7152FBADBF694F65A21C6A798B81A19263244E2F57D34
F65A21C6A798B81A19263244E2F57D3462853AC4FCF4DB659067E4C94E3F8853
62853AC4FCF4DB659067E4C94E3F88538CA30D4EB52CA2F6C2DE19376A3350A4
8CA30D4EB52CA2F6C2DE19376A3350A4A5EDF7B50F9E479FCD3DDADF361B4752

NOME: DELLA TOFFOLA MARIO
CODICE FISCALE: DLLMRA62E27A516M
DATA FIRMA: 17/04/2019 12:23:11
IMPRONTA: BF592D9C4893AE048B5A5C307157B5DD2459803FEA73FC8DF2887E2280D796B9
2459803FEA73FC8DF2887E2280D796B9C88A65818C8F1CC0B9878A468998C146
C88A65818C8F1CC0B9878A468998C1464C070DF7D52D7587A38AB6FC651CCC9C
4C070DF7D52D7587A38AB6FC651CCC9C13E6EF181EFE0FDF86015C506F911B9B

NOME: BRAVIN ELISA
CODICE FISCALE: BRVLSE79B62H657F
DATA FIRMA: 17/04/2019 12:24:27
IMPRONTA: 9E05EE620EA1445EA7636F31D3752EC2B53E7B34E235FE2FDE5DEE5FB85116A5
B53E7B34E235FE2FDE5DEE5FB85116A5A7A70C00F1787B516A0C8D0FD2B7BC02
A7A70C00F1787B516A0C8D0FD2B7BC0226E12C9F1695A8EC58D4DDFE314EC275
26E12C9F1695A8EC58D4DDFE314EC275429E227FA34347CD9C9FC71659D6D737